



COMUNE DI SIGNA

## **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.83 del 28/11/2007



## **INDICE**

### **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Capo I - Finalità del regolamento**

- Art. 1 - Finalità del regolamento
- Art. 2 - Interpretazione del regolamento
- Art. 3 - Computo dei termini

### **TITOLO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Capo I - Ruolo e durata del Consiglio Comunale**

- Art. 4 - Ruolo e composizione del Consiglio
- Art. 5 - Durata in carica del Consiglio

#### **Capo II - Competenza e funzioni del Consiglio Comunale**

- Art. 6 - Competenza esclusiva
- Art. 7 - Funzioni di indirizzo politico amministrativo
- Art. 8 - Funzioni di controllo politico amministrativo
- Art. 9 - Le deliberazioni

### **TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Capo I - Il Presidente**

- Art. 10 - Presidenza delle adunanze del Consiglio
- Art. 11 - Presidenza della prima adunanza del Consiglio
- Art. 12 - Compiti e poteri del Presidente



Art. 13 - Durata in carica, dimissioni e revoca

Art. 14 - Assenza o impedimento temporaneo - funzioni vicarie

### **Capo II - I Gruppi Consiliari**

Art. 15 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

Art. 16 - Conferenza dei Capigruppo

### **Capo III - Le Commissioni Consiliari permanenti**

Art. 17 - Costituzione e composizione

Art. 18 - Presidenza, Vicepresidenza e convocazione

Art. 19 - Funzioni

Art. 20 - Funzionamento

### **Capo IV - Le Commissioni Consiliari speciali**

Art. 21 - Commissioni temporanee

Art. 22 - Commissioni di indagine

Art. 23 - Commissioni di controllo e di garanzia

### **Capo V - Le risorse del Consiglio Comunale**

Art. 24 - Risorse umane e strumentali

Art. 25 - Risorse finanziarie

## **TITOLO IV I CONSIGLIERI COMUNALI**

### **Capo I - Il mandato elettivo**

Art. 26 - Generalità

Art. 27 - Entrata in carica - Convalida degli eletti

Art. 28 - Dimissioni

Art. 29 - Decadenza e rimozione dalla carica

Art. 30 - Sospensione dalle funzioni

### **Capo II - Esercizio del mandato elettivo**

Art. 31 - Divieto di mandato imperativo



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

- Art. 32 - Partecipazione alle adunanze
- Art. 33 - Astensione obbligatoria
- Art. 34 - Responsabilità personale
- Art. 35 - Domicilio
- Art. 36 - Pubblicità della situazione patrimoniale
- Art. 37 - Permessi, aspettative, indennità di presenza e rimborso spese

### **Capo III - Prerogative e diritti**

- Art. 38 - Diritto di iniziativa
- Art. 39 - Interrogazioni
- Art. 40 - Mozioni
- Art. 41 - Ordini del giorno
- Art. 42 - Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi

### **Capo IV - Nomine ed incarichi**

- Art. 43 - Nomine e designazioni di Consiglieri comunali
- Art. 44 - Funzioni rappresentative

## **TITOLO V FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Capo I - Ordinamento delle adunanze**

- Art. 45 - Sede delle adunanze
- Art. 46 - Adunanze di prima convocazione
- Art. 47 - Adunanze di seconda convocazione
- Art. 48 - Adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza

### **Capo II - Pubblicità delle adunanze**

- Art. 49 - Adunanze pubbliche
- Art. 50 - Adunanze segrete
- Art. 51 - Adunanze aperte

### **Capo III - Partecipazione alle adunanze**

- Art. 52 - Partecipazione degli Assessori
- Art. 53 - Partecipazione di un rappresentante degli stranieri



Art. 54 - Partecipazione di funzionari, consulenti e rappresentanti di enti

#### **Capo IV - Disciplina delle adunanze**

Art. 55 - Assegnazione dei posti in aula - svolgimento della discussione

Art. 56 - Comportamento dei Consiglieri e degli Assessori

Art. 57 - Comportamento del pubblico

#### **Capo V - Convocazione delle adunanze**

Art. 58 - Competenza

Art. 59 - Modalità di convocazione

Art. 60 - Ordine del giorno

Art. 61 - Avviso di convocazione: modalità e termini

Art. 62 - Deposito degli atti

Art. 63 - Richiesta di convocazione del Consiglio

#### **Capo VI - Lo svolgimento dei lavori**

Art. 64 - Comunicazioni del Presidente e del Sindaco

Art. 65 - Ordine di trattazione degli argomenti - inversione dell'ordine del giorno

Art. 66 - Discussione delle proposte e durata degli interventi

Art. 67 - Emendamenti

Art. 68 - Questione pregiudiziale e sospensiva

Art. 69 - Mozione d'ordine

Art. 70 - Fatto personale

Art. 71 - Chiusura della discussione - dichiarazioni di voto

#### **Capo VII - Le votazioni**

Art. 72 - Designazione dei Consiglieri scrutatori

Art. 73 - Modalità generali di voto

Art. 74 - Votazioni in forma palese

Art. 75 - Votazioni segrete

Art. 76 - Esito delle votazioni e proclamazione

Art. 77 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

Art. 78 - Termine dell'adunanza

#### **Capo VIII - Il verbale delle adunanze**

Art. 79 - La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza

Art. 80 - Il verbale



**Comune  
di Signa**  
*Provincia di Firenze*

Art. 81 - Rettifica del verbale

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capo I - Disposizioni finali**

Art. 82 - Entrata in vigore e pubblicazione

Art. 83 – Diffusione



## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Capo I Finalità del regolamento**

#### **Articolo 1 Finalità del regolamento**

1. Il presente regolamento, in attuazione del Testo Unico degli Enti locali e dello Statuto, disciplina l'organizzazione, il funzionamento e l'esercizio delle attribuzioni del Consiglio comunale.

#### **Articolo 2 Interpretazione del regolamento**

1. Quando nel corso delle sedute si presentano situazioni che non sono disciplinate dalla legge, dallo Statuto o dal presente regolamento, il Presidente del Consiglio, udito il parere del Segretario comunale, adotta le decisioni, ispirandosi ai principi generali.
2. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali durante la seduta, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti all'ordine del giorno, sono sottoposte al Presidente che, sentito il Segretario comunale, decide. Il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, sospende brevemente la seduta e riunisce la Conferenza dei capigruppo, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate.
3. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, può attivare la procedura di cui al successivo comma cinque.
4. Le eccezioni sollevate dai Consiglieri comunali al di fuori delle sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate per iscritto al Presidente.
5. Il Presidente del Consiglio incarica immediatamente il Segretario comunale di istruire la pratica e di esprimere il suo parere e lo sottopone alla Conferenza dei Capigruppo, dandone comunicazione al Consigliere richiedente.
6. Qualora l'interpretazione non ottenga il consenso della maggioranza dei Capigruppo, la soluzione è rimessa al Consiglio, il quale decide con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
7. L'interpretazione della norma di regolamento così approvata ha validità permanente ed in merito ad essa, per la durata in carica del Consiglio, non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.



### **Articolo 3 Computo dei termini**

1. In tutti i casi in cui il presente regolamento prevede dei termini, essi sono computati senza conteggiare il *dies a quo* e conteggiando utilmente ai fini del computo il giorno nel quale il fatto o l'atto previsti devono essere compiuti.

## **TITOLO II IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Capo I Ruolo e durata del Consiglio comunale**

#### **Articolo 4 Ruolo e composizione del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale è l'organo istituzionale che rappresenta la comunità locale e ne interpreta gli interessi; determina, in relazione ai casi, l'indirizzo politico, sociale ed economico del Comune.
2. Il Consiglio impronta la sua attività ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, privilegiando il metodo della programmazione in raccordo con quella statale, regionale e provinciale.
3. Il Consiglio comunale è composto dal Sindaco e da 20 Consiglieri, compreso il Presidente del Consiglio.

#### **Articolo 5 Durata in carica del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale inizia la sua attività con la convalida dei Consiglieri eletti e dura in carica per un periodo di cinque anni, sino all'elezione del nuovo Consiglio, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili. Gli atti devono contenere l'indicazione dei motivi d'urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione. Il Consiglio si pronuncia con votazione palese, prima di deliberarne l'approvazione, sulla sussistenza di dette condizioni di urgenza ed improrogabilità.





## **Capo II**

### **Competenze e funzioni del Consiglio comunale**

#### **Articolo 6**

##### **Competenza esclusiva**

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti nelle materia elencate nell'articolo 42 dal Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in seguito denominato anche T.U.E.L., attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della comunità locale.
2. Il Consiglio non può delegare le sue funzioni ad altri organi, né questi possono adottare, nemmeno in caso di urgenza, provvedimenti nelle materie riservate dalla legge o dallo statuto alla esclusiva competenza del Consiglio, salvo quanto previsto per le variazioni di bilancio.

#### **Articolo 7**

##### **Funzioni di indirizzo politico amministrativo**

1. Il Consiglio comunale esercita funzioni di indirizzo politico amministrativo, conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nello Statuto, determinando la programmazione generale dell'ente ed adottando gli atti fondamentali che ne guidano l'attività.
2. Il Consiglio, con gli atti di pianificazione operativa e finanziaria annuale e pluriennale, definisce per ciascun programma, intervento od azione progettuale, i risultati che costituiscono gli obiettivi da realizzare e indica i tempi e le risorse per il loro conseguimento.
3. Il Consiglio adotta gli atti necessari per la realizzazione degli indirizzi generali di governo e partecipa, nei modi stabiliti dallo Statuto, alla definizione, all'adeguamento ed alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche indicate dal Sindaco e dai singoli Assessori.
4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende, organismi associativi e societari, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

#### **Articolo 8**

##### **Funzioni di controllo politico amministrativo**

1. Il Consiglio comunale esercita funzioni di controllo politico-amministrativo con le modalità stabilite dallo Statuto e dai regolamenti, assicurando che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e gli indirizzi generali di governo.
2. Il Consiglio verifica, attraverso la relazione illustrativa annuale da parte della Giunta, l'andamento della gestione corrente, lo sviluppo dei programmi di opere pubbliche e d'investimenti e la coerenza dell'attività dell'organizzazione comunale con gli indirizzi generali dallo stesso espressi.



3. Il controllo politico amministrativo sulla gestione delle società e di altri organismi ai quali il Comune partecipa finanziariamente, è esercitato dal Consiglio comunale attraverso le relazioni dei rappresentanti nominati negli organi che amministrano gli enti e mediante l'acquisizione dei bilanci e di ogni altro atto utile per conoscere l'andamento ed i risultati gestionali rispetto alle finalità per le quali il Comune ha concorso alla costituzione o contribuisce alla gestione stessa.
4. Il Collegio dei revisori, nella sua funzione di controllo, collabora con il Consiglio comunale, come previsto dalla legge e dal regolamento di contabilità.
5. Nell'esercizio dell'attività di controllo, il Consiglio comunale tiene conto delle segnalazioni relative a disfunzioni ed irregolarità riscontrate dal Difensore Civico, assumendo le iniziative di volta in volta ritenute più opportune.

## **Articolo 9 Le deliberazioni**

1. Le deliberazioni sono gli atti assunti dal Consiglio comunale sulla base delle proposte formulate dagli aventi diritto, che devono essere trasmesse al Presidente nei termini e con le modalità previsti dal presente regolamento per la necessaria programmazione dei lavori consiliari.
2. L'atto deliberativo deve contenere tutti gli elementi essenziali, necessari affinché sia valido ed efficace. Tutti gli atti devono essere motivati e corredati della documentazione richiamata e delle eventuali informazioni ritenute utili per la loro valutazione e per l'esercizio dei poteri spettanti ai Consiglieri; sono esclusi dall'obbligo di motivazione esclusivamente gli atti normativi e quelli a contenuto generale.
3. Su ogni proposta di deliberazione, che non costituisca mero atto di indirizzo, deve essere espresso il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica da parte del responsabile del servizio interessato e, qualora le proposte stesse comportino impegno di spesa o diminuzione di entrata, anche da parte del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri devono essere inseriti nella deliberazione.
4. La verifica dell'applicazione del corretto iter procedurale per la presentazione delle proposte e l'istruttoria della deliberazione è effettuata dal Segretario comunale, in modo da assicurare al Consiglio tutti gli elementi di valutazione necessari per assumere le decisioni che allo stesso competono.
5. Il Consiglio comunale, secondo i principi dell'autotutela e nei casi previsti dalla legge, ha il potere discrezionale di provvedere alla revoca, all'annullamento e alla modifica delle proprie deliberazioni.



## **TITOLO III L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

### **Capo I Il Presidente**

#### **Articolo 10 Presidenza delle adunanze del Consiglio**

1. Il Consiglio comunale è presieduto dal Presidente, eletto nella prima seduta dall'Assemblea a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei membri assegnati, compreso il Sindaco.
2. Non raggiungendosi tale maggioranza, si procederà immediatamente a nuova votazione, a seguito della quale risulterà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il voto favorevole della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio, compreso il Sindaco. Se nessun consigliere consegue tale maggioranza, nella medesima seduta si procede al ballottaggio tra i due Consiglieri che, nel secondo scrutinio, hanno ottenuto più voti. Risulta eletto colui che ottiene il maggior numero di voti. In ciascuna delle votazioni prima indicate, qualsiasi caso di parità si risolve a favore del più anziano per cifra elettorale.
3. La carica di Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.

#### **Articolo 11 Presidenza della prima adunanza del Consiglio comunale**

1. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco neo eletto entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. La prima adunanza del Consiglio comunale è presieduta dal Consigliere anziano fino alla elezione del Presidente dell'assemblea, ai sensi dell'articolo precedente. Qualora il Consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere l'assemblea, la presidenza è assunta da consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
3. Il Consigliere anziano è colui che ha conseguito la cifra elettorale più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza, con esclusione dei candidati alla carica di sindaco.

#### **Articolo 12 Compiti e poteri del Presidente**

1. Il Presidente tutela la dignità del ruolo del Consiglio comunale, ne assicura l'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto e garantisce il rispetto delle norme sul suo funzionamento.



2. Il Presidente, di norma d'intesa con il Sindaco e sentita la conferenza dei capigruppo, convoca il Consiglio comunale, ne stabilisce l'ordine del giorno e lo presiede con le modalità previste nel presente regolamento.
3. Provvede alla redazione dell'ordine del giorno della seduta e al proficuo funzionamento dell'assemblea consiliare; gestisce la discussione degli argomenti, concede la facoltà di parlare e stabilisce il termine della discussione; pone e precisa i termini delle proposte per le quali si discute e si vota, determina l'ordine delle votazioni, ne controlla le operazioni di scrutinio e proclama il risultato.
4. Quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri comunali assegnati, con le modalità stabilite dal successivo articolo 63, il Presidente è tenuto a far svolgere la riunione del Consiglio in un termine non superiore a quindici giorni dalla presentazione al protocollo del Comune della relativa richiesta, inserendo nell'ordine del giorno le questioni indicate. Tale termine è ridotto a sette nel caso in cui la richiesta provenga dal Sindaco.
5. Il Presidente esercita i poteri necessari per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e per assicurare l'osservanza della legge, dello Statuto e del regolamento. Ha facoltà di sospendere e sciogliere l'adunanza e, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, può ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.
6. Nell'esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del Consiglio e dei singoli Consiglieri.
7. Il Presidente promuove i rapporti del Consiglio comunale con il Sindaco, gli Assessori, il Collegio dei Revisori dei Conti, il Difensore Civico, le istituzioni ed aziende speciali, le società gli altri organismi ai quali il Comune partecipa.

### **Articolo 13**

#### **Durata in carica, dimissioni e revoca**

1. Il Presidente del Consiglio, salvo i casi previsti dai successivi commi, rimane in carica per tutta la durata del mandato del Consiglio comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di Presidente, rivolte al Consiglio comunale, sono presentate con nota scritta e sottoscritta, non necessitano di presa d'atto e sono perfette ed efficaci dalla data di acquisizione delle stesse al protocollo del Comune e da tale data sono irrevocabili.
3. Qualora il Presidente rassegni le proprie dimissioni nel corso di una seduta consiliare, esse sono attestate nel verbale della seduta e sono efficaci dal momento nel quale sono annunciate.
4. L'incarico al Presidente del Consiglio comunale può essere revocato in forza dell'approvazione di una mozione di sfiducia proposta da almeno un quarto dei Consiglieri assegnati, da discutersi non oltre trenta giorni dalla sua presentazione e che deve votata per appello nominale ed approvata dalla maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Tale mozione può essere presentata esclusivamente quando il Presidente compia atti contrari alla legge, allo statuto, ai regolamenti, ovvero venga meno ai suoi doveri di imparzialità e di difesa dei diritti dei Consiglieri.



5. Alla discussione ed alla votazione della mozione di sfiducia non partecipa il Presidente del Consiglio che esce dall'aula ed invita il Vicepresidente a sostituirlo nel coordinamento di tali lavori.
6. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica e nella stessa seduta si procede alla elezione di un nuovo Presidente secondo le modalità stabilite dal presente regolamento.
7. Le stesse procedure si applicano nel caso di cessazione dall'incarico, per qualunque causa, del Vicepresidente.

#### **Articolo 14**

##### **Assenza o impedimento temporaneo - Funzioni vicarie**

1. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal Vice Presidente, eletto con le medesime maggioranze e procedure previste per l'elezione del Presidente.
2. Il Vice Presidente appartiene allo schieramento opposto rispetto a quello del Presidente con riferimento alla maggioranza e alla minoranza consiliare. La carica di Vice Presidente è incompatibile con quella di Capogruppo consiliare.
3. In caso di assenza od impedimento del Vice-Presidente, i poteri e le attribuzioni presidenziali sono svolte dal Consigliere più anziano, per cifra elettorale, così come definito al terzo comma dell'articolo 11 che precede.

## **Capo II**

### **I Gruppi Consiliari**

#### **Articolo 15**

##### **Costituzione e composizione dei gruppi consiliari**

1. I Consiglieri eletti in ciascuna delle liste che concorrono alla elezione dei candidati sindaci hanno diritto di costituirsi in gruppi consiliari, secondo quanto previsto dal presente regolamento, e ne danno comunicazione al Presidente del Consiglio, oppure, se questi non è stato ancora eletto, al Sindaco. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. I Consiglieri non possono appartenere a più di un gruppo.
2. I singoli gruppi devono comunicare al Presidente del Consiglio, oppure, se questi non è stato ancora eletto, al Sindaco, il nome del proprio Capogruppo; in mancanza sarà considerato tale il Consigliere che, all'interno del suo gruppo, ha ottenuto il maggior numero di voti di preferenza.
3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio, oppure, se questi non è stato ancora eletto, al Sindaco, allegando la dichiarazione di accettazione da parte del nuovo gruppo.



4. Nel caso in cui una lista abbia avuto eletto un solo consigliere, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare.
5. Il consigliere che nel corso del mandato amministrativo intendesse staccarsi dal gruppo in cui è stato eletto, e ritenesse di non aderire ad altri gruppi, non acquista, da solo, le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare, salva la possibilità di aderire al gruppo misto, di cui al comma successivo e salvo quanto previsto dal successivo comma 7.
6. Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella condizione prevista dal comma precedente, possono costituire tra loro un gruppo misto con le stesse prerogative riconosciute ai Gruppi consiliari regolarmente costituiti. Tale gruppo elegge al suo interno il Capogruppo. Della costituzione del gruppo misto e della designazione del Capogruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio comunale, da parte dei Consiglieri interessati.
7. I Consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti solo nel caso in cui siano riconosciuti da una forza politica presente in Parlamento come loro unici rappresentanti.
8. I gruppi consiliari hanno sede nel palazzo comunale e potranno servirsi, compatibilmente con le esigenze d'ufficio, di locali, attrezzature, servizi e personale comunale in relazione alle esigenze di ogni gruppo ed alla consistenza numerica dei gruppi stessi. Le occorrenze indicate sono assicurate dal Sindaco, sentita la conferenza dei capigruppo.

### **Articolo 16** **Conferenza dei Capigruppo**

1. La Conferenza dei Capigruppo è organismo consultivo del Presidente del Consiglio, che concorre a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del Consiglio. La Conferenza dei Capigruppo costituisce, ad ogni effetto, Commissione Consiliare permanente.
2. La Conferenza dei Capigruppo è costituita dai capi dei singoli gruppi ed è presieduta dal Presidente del Consiglio comunale, e dallo stesso convocata di norma tre giorni prima di quello fissato per la riunione. Alla stessa possono partecipare il Sindaco o un suo delegato, il Segretario comunale od il suo sostituto ed intervenire Dirigenti e loro delegati, nonché qualsiasi altra persona a discrezione del Presidente.
3. Il Presidente sottopone al preventivo parere della Conferenza dei Capigruppo, prima di deciderne l'iscrizione all'ordine del giorno del Consiglio, argomenti di particolare interesse o delicatezza.
4. La conferenza dei Capigruppo si pronuncia inoltre sulla programmazione e sul calendario delle sedute del consiglio, sulle questioni procedurali e di interpretazione delle norme del regolamento e sulle comunicazioni da rivolgere al Consiglio comunale e le istanze che i capigruppo possono rappresentare in merito alle esigenze dei rispettivi gruppi.



5. La Conferenza dei Capigruppo esercita inoltre le altre funzioni ad essa attribuite dal Consiglio comunale, con appositi incarichi. Le proposte ed i pareri della Conferenza sono illustrati al Consiglio dal Presidente.
6. La Conferenza è inoltre convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da parte del Sindaco o di capigruppo che, complessivamente, rappresentino almeno un quinto dei Consiglieri assegnati al Comune.
7. La riunione della Conferenza dei Capigruppo è valida quando intervengono tanti capigruppo da rappresentare, complessivamente, la maggioranza dei Consiglieri assegnati al Comune.
8. I Capigruppo hanno facoltà di delegare un Consigliere del proprio gruppo a partecipare alla Conferenza, quand'essi siano impossibilitati ad intervenire personalmente.
9. Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo viene redatto un verbale, nella forma di resoconto sommario, a cura di un dipendente comunale designato.

### **Capo III**

#### **Le Commissioni Consiliari permanenti**

##### **Articolo 17**

##### **Costituzione e composizione**

1. Il Consiglio comunale, in conformità a quanto previsto dallo Statuto, può costituire al proprio interno, con propria deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei presenti, Commissioni permanenti con funzioni referenti, consultive e di controllo.
2. Le Commissioni permanenti sono composte da Consiglieri comunali che rappresentano, con criterio proporzionale, la maggioranza e la minoranza consiliare, e sono costituite e nominate dal Consiglio con votazione palese.
3. In caso di dimissioni, decadenza od altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante ed il Consiglio comunale procede alla sostituzione.

##### **Articolo 18**

##### **Presidenza, Vice Presidenza e convocazione**

1. Il Presidente di ciascuna Commissione permanente viene eletto dalla stessa, nella sua prima riunione, con scrutinio palese ad a maggioranza dei voti dei componenti. La prima riunione della Commissione è convocata dal Presidente del Consiglio comunale entro il termine di quindici giorni dall'esecutività della delibera di costituzione e deve tenersi entro i successivi quindici giorni.



2. In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie. La designazione del Vice Presidente viene effettuata e comunicata dal Presidente alla Commissione nella prima riunione successiva a quella della sua nomina. In mancanza di tale designazione, le funzioni vicarie sono esercitate, all'interno di ogni Commissione, dal Consigliere anziano.
3. Il Presidente della Commissione comunica al Presidente del Consiglio comunale, entro cinque giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, sia la propria nomina che quella del Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio comunale rende note le nomine e le designazioni predette al Consiglio, al Sindaco, al Segretario comunale ed al Collegio dei Revisori dei conti.
4. Il Presidente convoca e presiede la Commissione, fissando la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse. Ogni membro può proporre l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti che rientrano nella competenza della Commissione. Il Presidente decide sulla richiesta e, in caso di motivato diniego, il Consigliere proponente può chiedere che la decisione definitiva venga adottata dalla Commissione.
5. La convocazione è effettuata dal Presidente, anche a seguito di richiesta scritta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, allo stesso indirizzata da membri della Commissione, in numero pari alla maggioranza dei suoi componenti. La riunione è tenuta entro quindici giorni decorrenti da quello successivo alla presentazione della richiesta al protocollo generale del Comune.
6. Le convocazioni di cui ai precedenti commi sono disposte con avviso scritto, contenente l'indicazione del giorno, ora, luogo ove si tiene la riunione e dell'ordine del giorno da trattare, da recapitarsi ai componenti della Commissione, nel loro domicilio, almeno tre giorni prima di quello in cui si tiene l'adunanza.
7. Della convocazione è data tempestiva comunicazione al Sindaco, agli Assessori competenti per le materie da trattare nella riunione, al Presidente del Consiglio ed al Segretario comunale. Copia della convocazione è trasmessa ai Capigruppo e affissa all'Albo Pretorio.

## **Articolo 19** **Funzioni**

1. Le Commissioni consiliari permanenti costituiscono articolazioni del Consiglio comunale ed esercitano le loro funzioni concorrendo ai compiti d'indirizzo e di controllo allo stesso assegnati.
2. Esse hanno competenza di tipo referente e consultivo sulle proposte di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio comunale, in relazione alle materie individuate, per ciascuna Commissione, dalla deliberazione istitutiva adottata ai sensi del precedente articolo 17.
3. D'intesa con il Presidente della Commissione, possono essere sottoposti alla valutazione della stessa anche altri atti o argomenti sui quali il Presidente del Consiglio, il Sindaco o la Giunta comunale ritengano opportuno acquisire il preventivo parere.
4. Sono sottoposte obbligatoriamente all'esame della Commissioni le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale sulle quali siano stati espressi pareri non favorevoli dai Dirigenti ai sensi dell'articolo 49 del T.U.E.L. o dal Collegio dei Revisori dei Conti.





5. Le commissioni esprimono un parere consultivo sulle proposte di deliberazione che gli vengono sottoposte e ne riferiscono al Consiglio comunale tramite un loro delegato.
6. Le Commissioni possono, inoltre, riunirsi autonomamente per l'esame di argomenti inerenti alle loro competenze, per i quali non debbono riferire al Consiglio.

## **Articolo 20 Funzionamento**

1. Le riunioni delle Commissioni di norma sono pubbliche, salva la facoltà del Presidente di convocare motivatamente la Commissione in seduta segreta; esse sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri che le compongono.
2. Il Presidente del Consiglio comunale, il Sindaco, i membri della Giunta, il Segretario comunale possono sempre partecipare, con facoltà di relazione e d'intervento nella discussione degli argomenti all'ordine del giorno, alle riunioni di tutte le Commissioni.
3. Nel caso in cui si renda necessario acquisire relazioni o chiarimenti sull'argomento in discussione, alle Commissioni e' assicurata l'opera dei responsabili dei servizi e dei dipendenti comunali. Il Presidente della Commissione, sentito il Sindaco o l'Assessore competente, può invitare esperti tecnici a relazionare su particolari materie di notevole complessità; qualora ciò comporti l'assunzione di oneri a carico del bilancio comunale, il Presidente dovrà richiedere al Sindaco, con adeguata motivazione, l'assunzione del relativo impegno di spesa.
4. Qualora sia necessaria una decisione da parte delle Commissioni, la stessa è approvata quando la proposta ottiene voti pari alla maggioranza dei Consiglieri presenti alla riunione. I voti sono espressi in modo palese; nel caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
5. Gli atti relativi agli affari iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la sede comunale almeno ventiquattro ore prima della riunione, a disposizione dei membri della Commissione. Il Presidente, in relazione all'importanza degli argomenti posti in discussione, può disporre comunque l'invio degli atti ai singoli commissari, contestualmente alla convocazione della Commissione.
6. Le riunioni delle Commissioni vengono pubblicizzate mediante affissione all'albo pretorio tre giorni prima del loro svolgimento e si tengono in appositi locali messi a disposizione dalla Amministrazione comunale. La verbalizzazione delle sedute è affidata ad un dipendente comunale individuato dal Sindaco, d'intesa con il Presidente della Commissione.



## **Capo IV Le Commissioni Consiliari speciali**

### **Articolo 21 Commissioni temporanee**

1. Il Consiglio comunale può istituire al suo interno, nell'ambito delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento, Commissioni temporanee finalizzate allo studio e all'approfondimento di temi e problematiche, di carattere locale e non, di interesse della comunità o dell'organo consiliare, ovvero aventi lo scopo discutere e predisporre documenti, atti normativi o amministrativi, regolamenti di competenza del Consiglio stesso.
2. La deliberazione consiliare che costituisce la Commissione ne definisce l'oggetto e le finalità, stabilisce l'eventuale termine per il compimento della sua attività e ne determina la composizione, in modo tale che siano rappresentati tutti i gruppi consiliari formalmente costituiti con criterio proporzionale, oppure che ciascun gruppo sia rappresentato da un solo consigliere; si applicano, in quest'ultimo caso, le disposizioni di cui al comma 2 del successivo articolo 22.
3. Alle Commissioni temporanee di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano le Commissioni permanenti previste dal precedente Capo III.

### **Articolo 22 Commissioni di indagine**

1. Il Consiglio comunale, nell'esercizio delle sue funzioni di controllo politico-amministrativo, può costituire, nel suo interno, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti o adottati dai componenti degli organi elettivi e gestionali, dai responsabili degli uffici e dei servizi, da dipendenti e da rappresentanti del Comune in altri organismi.
2. La deliberazione che costituisce la Commissione definisce l'oggetto e l'ambito dell'indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio comunale. Della Commissione fa parte un rappresentante per ogni gruppo consiliare formalmente costituito, e tra questi il Consiglio designa un presidente, scelto tra i Consiglieri di minoranza. Nell'assunzione delle decisioni ed in tutti i casi nei quali sia necessaria una votazione, ogni componente dispone di tanti voti quanti sono i Consiglieri comunali appartenenti al suo gruppo.
3. La Commissione ha tutti i poteri necessari per l'espletamento dell'incarico. Su richiesta del Presidente, il Segretario comunale mette a disposizione della Commissione tutti gli atti, anche di natura riservata, afferenti all'oggetto dell'inchiesta od allo stesso connessi.
4. Al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza necessari per l'espletamento dell'incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l'audizione di componenti del Consiglio e della Giunta, del Collegio dei Revisori, del Difensore Civico, del Segretario comunale, dei Responsabili degli uffici e servizi e dei dipendenti, dei rappresentanti del Comune in altri enti ed organismi. La convocazione, le risultanze dell'audizione ed i verbali delle riunioni restano riservati. I componenti della Commissione ed i soggetti uditi sono vincolati al segreto d'ufficio.



5. La Commissione lavora in seduta segreta e alla stessa assiste esclusivamente per la redazione del verbale il dipendente incaricato dal Sindaco su proposta del Presidente della Commissione. Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei Consiglieri rappresentati, calcolata ai sensi del precedente secondo comma.
6. Nella relazione al Consiglio, riunito in seduta segreta, il Presidente della Commissione espone i fatti accertati ed i risultati delle indagini eseguite.
7. Il Consiglio comunale, preso atto della relazione della Commissione, adotta i provvedimenti conseguenti se di sua competenza o, in caso diverso, esprime al Sindaco i propri orientamenti in merito agli atti che dovranno essere adottati, indicando un termine prestabilito.
8. Con la presentazione della relazione al Consiglio comunale la Commissione conclude la propria attività ed è sciolta. Gli atti ed i verbali vengono consegnati dal Presidente alla Segreteria del Presidente del Consiglio comunale, che ne cura la conservazione nell'archivio dell'Ente.

### **Articolo 23** **Commissioni di controllo e garanzia**

1. Alle Commissioni di controllo e di garanzia istituite ai sensi dell'articolo 20 dello Statuto, si applicano, quanto a poteri, composizione e funzionalità, le disposizioni dell'articolo che precede.

## **Capo V** **Le risorse del Consiglio comunale**

### **Articolo 24** **Risorse umane e strumentali**

1. Il personale assegnato alla segreteria del Consiglio svolge attività di supporto ed assistenza al Presidente del Consiglio comunale, ai Gruppi consiliari ed ai loro Capigruppo, ai Consiglieri comunali, alle Commissioni consiliari, se istituite, ed ai loro Presidenti e provvede alle esigenze organizzative, logistiche e funzionali per lo svolgimento delle relative adunanze e riunioni.
2. La segreteria del Consiglio provvede, su richiesta del Presidente, alla organizzazione di convegni e iniziative, rivolte ad acquisire elementi per la definizione di proposte politico amministrative. Relaziona con altri organi istituzionali sulle materie di competenza consiliare; cura la raccolta di atti normativi e provvede alla organizzazione e alla conservazione degli atti prodotti dal Consiglio comunale, dai Gruppi e dalle Commissioni consiliari, con l'eccezione delle deliberazioni, che sono predisposte e raccolte a cura della Segreteria del Comune.
3. Il responsabile della Segreteria del Consiglio assume tutti gli atti di gestione, nell'ambito delle risorse assegnate, ed è responsabile dell'attuazione del PEG per la parte di competenza della segreteria stessa.



4. Gli atti organizzativi e la definizione degli indirizzi e degli obiettivi previsti nel PEG nonché le relative variazioni, sono assunti d'intesa con il Presidente del Consiglio.
5. All'Ufficio di Presidenza e alle Commissioni consiliari, se istituite, vengono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle funzioni istituzionali.
6. Ai Gruppi consiliari è assicurata, compatibilmente alle risorse disponibili, tenuto conto della consistenza numerica degli stessi, la disponibilità di idonei locali, arredi e strumentazione informatica, essenziali al funzionamento dei Gruppi stessi.

#### **Articolo 25** **Risorse finanziarie**

1. Il bilancio comunale garantisce, compatibilmente con le risorse disponibili, le risorse economiche necessarie per il buon funzionamento del Consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per la funzionalità e l'efficienza della propria segreteria.

### **TITOLO IV** **I CONSIGLIERI COMUNALI**

#### **Capo I** **Il mandato elettivo**

#### **Articolo 26** **Generalità**

1. L'elezione dei Consiglieri comunali, la loro durata in carica, il numero dei Consiglieri attribuito al Comune e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

#### **Articolo 27** **Entrata in carica e convalida degli eletti**

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione della loro elezione, secondo il vigente ordinamento elettorale amministrativo, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
2. Nella prima adunanza successiva all'elezione il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi argomento, deve esaminare la condizione degli eletti e dichiarare, con l'osservanza delle



modalità prescritte, l'ineleggibilità di coloro per i quali sussiste una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla legge, procedendo se del caso alla loro immediata surrogazione.

3. Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Consigliere comunale, si procede alla surrogazione, convalidando l'elezione di colui che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto, previo accertamento dell'insussistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità sopra citate.

### **Articolo 28 Dimissioni**

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.
2. Il Consiglio comunale, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U.E.L.

### **Articolo 29 Decadenza e rimozione dalla carica**

1. Quando successivamente all'elezione si verifichi alcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente alcuna delle condizioni di incompatibilità, il Consiglio comunale la contesta al Consigliere interessato e attiva la procedura prevista dalla legge stessa. A conclusione della procedura, se la condizione di ineleggibilità o di incompatibilità risulta rimossa, il Consiglio ne prende atto senza adottare provvedimenti; in caso contrario, pronuncia la decadenza dalla carica del Consigliere, secondo le modalità e i termini previsti dalla legge.
2. I Consiglieri comunali decadono dalla carica in caso di mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno senza giustificato motivo. In caso di assenza la giustificazione deve avvenire esclusivamente mediante comunicazione scritta motivata, inviata dal consigliere al Presidente del Consiglio, che ne dà notizia al Consiglio stesso e ne dispone l'annotazione nel verbale.
3. Quando si verifica la fattispecie prevista al comma precedente, il Presidente del Consiglio la contesta e invita il consigliere assente ingiustificato a far pervenire le proprie osservazioni entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. Nei successivi dieci giorni il Consiglio si pronuncia definitivamente e in caso di mancata presentazione della giustificazione o se questa viene ritenuta insufficiente o inaccettabile, dichiara, con deliberazione adottata a maggioranza dei suoi membri assegnati, la decadenza del Consigliere .



4. I Consiglieri comunali possono essere rimossi dalla carica quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per gravi motivi di ordine pubblico.
5. La surrogazione dei Consiglieri decaduti o rimossi dalla carica ha luogo nella stessa seduta nella quale viene dichiarata la decadenza o comunicata la rimozione.

### **Articolo 30** **Sospensioni dalle funzioni**

1. In caso di sospensione dalle funzioni ai sensi degli articoli 59 e 142 del T.U.E.L., il Presidente del Consiglio comunale, ricevuta copia del provvedimento, convoca il Consiglio che prende atto della sospensione decretata.
2. Nella stessa seduta il Consiglio comunale, ove possibile, procede alla temporanea sostituzione, affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere e delle altre funzioni a tale carica collegate, al candidato della stessa lista che ha riportato dopo gli eletti il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione.
3. Il componente sospeso, facente parte dell'organo consiliare, non può esercitare nessuna delle funzioni connesse e conseguenti a tale carica, sia nell'ambito del Comune, sia in enti, istituzioni ed organismi nei quali sia stato nominato in sua rappresentanza.

## **Capo II** **Esercizio del mandato elettivo**

### **Articolo 31** **Divieto di mandato imperativo**

1. Ogni Consigliere comunale rappresenta la comunità ed esercita le funzioni senza vincolo di mandato.
2. Nell'adempimento delle funzioni connesse alla carica elettiva egli ha pertanto piena libertà d'azione, di espressione e di voto.

### **Articolo 32** **Partecipazione alle adunanze**

1. Il Consigliere comunale è tenuto a partecipare a tutte le adunanze del Consiglio.
2. Per ogni assenza alle sedute del Consiglio comunale, il Consigliere deve fornire motivata giustificazione mediante comunicazione scritta, inviata al Presidente del Consiglio comunale.



3. Ogni Consigliere può chiedere, con lettera diretta al Presidente, di essere considerato in congedo per un periodo di tempo non superiore a tre mesi, senza obbligo di fornire motivazioni. Il Presidente ne dà comunicazione al Consiglio, che ne prende atto, nella prima adunanza.
4. Delle giustificazioni e dei congedi viene presa nota nel verbale.
5. Il Consigliere che si assenta definitivamente dall'adunanza deve, prima di lasciare la sala, avvertire il Segretario comunale perché sia presa nota a verbale.
6. E' istituito un registro per rilevare la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale e delle Commissioni Consiliari conservato rispettivamente dal Segretario comunale e dai Segretari di ciascuna commissione. Nel caso in cui il Consigliere si presenti alle sedute del Consiglio o delle commissioni con oltre 60 minuti di ritardo dal loro effettivo inizio, ovvero si assenti con oltre 60 minuti di anticipo rispetto al loro termine, l'indennità di presenza di cui al successivo articolo 37 è ridotta del 50%.

### **Articolo 33 Astensione obbligatoria**

1. I Consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso dipendenti o soggetti a controllo politico-amministrativo.
2. I Consiglieri devono obbligatoriamente allontanarsi dall'aula, per tutto il tempo della discussione e della votazione, quando si deliberi su questioni nelle quali essi o loro parenti ed affini, entro il quarto grado, abbiano interesse.
3. I Consiglieri obbligati ad assentarsi ne informano il Segretario comunale che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo.

### **Articolo 34 Responsabilità personale**

1. Il Consigliere comunale è responsabile personalmente dei voti espressi secondo la legge vigente.
2. E' esente da qualsiasi responsabilità il Consigliere assente dall'adunanza o che per legittimi motivi non abbia preso parte alla deliberazione.
3. E' parimenti esente da responsabilità conseguente all'adozione di un provvedimento deliberativo il Consigliere che abbia espresso voto contrario ed anche il Consigliere che abbia espresso voto favorevole qualora la responsabilità consegua alla mancata adozione di un atto dovuto.



### **Articolo 35 Domicilio**

1. A tutti gli effetti di cui al presente regolamento, il Consigliere comunale si intende domiciliato, salvo sue diverse comunicazioni da fare pervenire al Sindaco, presso la sua residenza, se posta nel Comune di Signa.
2. I Consiglieri che non risiedono nel Comune, entro dieci giorni dalla proclamazione della loro elezione, devono eleggere domicilio presso la sede municipale o designare un domiciliatario residente nel Comune, indicando, con lettera indirizzata al Sindaco, il nominativo e l'indirizzo della persona alla quale devono essere consegnati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altro atto pertinente alla carica, esonerando l'amministrazione da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il domiciliatario non provveda a recapitare tempestivamente tali documenti.
3. Fino a quando non è stata effettuata l'elezione di domicilio o la designazione di cui al precedente comma, il Sindaco e, da quando è eletto, il Presidente del Consiglio comunale, provvede a far spedire l'avviso di convocazione ed ogni altro atto e comunicazione al domicilio anagrafico del Consigliere, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento, senza bisogno di osservare altre particolari formalità. La spedizione deve avvenire entro il termine previsto per la consegna dell'avviso al domicilio. Con tale spedizione si considera osservato, ad ogni effetto, l'obbligo di consegna dell'avviso di convocazione e rispettati i termini fissati dalla legge e dal presente regolamento.
4. Fermo restando quanto disposto nei commi precedenti, su richiesta scritta dei Consiglieri contenente le indicazioni necessarie, l'avviso di convocazione del Consiglio comunale ed ogni altra comunicazione attinente alla carica, possono essere fatti pervenire agli stessi con i sistemi informatici ed elettronici dei quali il Comune sia dotato, salva la necessità di ricorrere ad altre modalità formali di comunicazione, secondo quanto previsto dalla legge.

### **Articolo 36 Pubblicità della situazione patrimoniale**

1. Ogni anno, decorsi trenta giorni dal termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi, ogni Consigliere deve depositare presso la Segreteria del Sindaco, a norma dell'articolo 17 dello Statuto, una dichiarazione dalla quale si evincano le fonti e l'importo del proprio reddito, le proprietà fondiari ed immobiliari, le partecipazioni a società. Tali dichiarazioni sono pubbliche e consultabili da qualunque cittadino.

### **Articolo 37 Permessi, aspettative, indennità di presenza e rimborso spese**

1. I Consiglieri comunali, per l'esercizio del mandato elettivo, hanno diritto ai permessi retribuiti ed alle aspettative nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla legge.





2. Ai Consiglieri è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del Consiglio. Se la seduta si protrae oltre le ore ventiquattro del giorno per il quale è stata convocata, spetta ai Consiglieri l'indennità di presenza anche per il giorno successivo.
3. L'indennità di presenza è dovuta ai Consiglieri, nella stessa misura ed alle medesime condizioni previste, per l'effettiva partecipazione alle riunioni di Commissioni consiliari permanenti e speciali, formalmente istituite e convocate, nonché per la partecipazione alle riunioni delle Commissioni comunali istituite da leggi statali o regionali.
4. I Consiglieri che risiedono fuori dal capoluogo del Comune, definito secondo il piano topografico dell'ultimo censimento, hanno diritto al rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute, entro i limiti del territorio provinciale, per la partecipazione alle sedute del Consiglio comunale, delle Commissioni consiliari permanenti e speciali, e delle altre Commissioni di cui ai precedenti commi.
5. I Consiglieri, formalmente autorizzati dal Presidente del Consiglio a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori dal territorio comunale hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ai Consiglieri può essere corrisposta dall'Economo comunale un'anticipazione di fondi pari al 75% della somma indicata nell'autorizzazione alla missione.
6. La rendicontazione delle spese sostenute è effettuata con le modalità previste dal Regolamento di Economato e Provveditorato. Sono ammesse a scarico solo le spese sufficientemente documentate. Per le spese non, o difficilmente, documentabili è sufficiente una dichiarazione da parte dell'interessato dalla quale risulti la spesa sostenuta e la causale. La rendicontazione, consistente nella elencazione analitica delle spese sostenute, dovrà essere sottoscritta dall'interessato. Il responsabile del Settore Affari Generali procederà alla liquidazione della spesa, attestando altresì la regolarità dei relativi giustificativi.

## **Capo III Prerogative e diritti**

### **Articolo 38 Diritto di iniziativa**

1. I Consiglieri esercitano il diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.
2. Essi possono presentare interrogazioni, mozioni, ordini del giorno su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio comunale e le altre competenze allo stesso attribuite.
3. Ogni Consigliere non può presentare complessivamente più di tre mozioni, ordini del giorno o interrogazioni nella stessa seduta.
4. Interrogazioni, mozioni e ordini del giorno sono presentati per iscritto, sono firmati dal proponente e indirizzati al Sindaco e al Presidente del Consiglio comunale, e vengono da quest'ultimo iscritti



di norma nella prima seduta utile del Consiglio comunale. Della data di presentazione fa fede il timbro del Protocollo Generale del Comune.

### **Articolo 39 Interrogazioni**

1. L'interrogazione consiste nella richiesta rivolta al Presidente del Consiglio comunale o al Sindaco per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato, o per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali è stato adottato un provvedimento, o gli intendimenti con i quali ci si prefigge di operare in merito ad un determinato fatto od intervento.
2. Le interrogazioni sono iscritte all'ordine del giorno, secondo il loro ordine cronologico di presentazione, immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente del Consiglio e del Sindaco, prima degli altri argomenti da trattare, e la loro discussione deve esaurirsi entro il termine massimo di un'ora, salvo che il Presidente non decida, valutate le circostanze, di accordare un tempo maggiore.
3. Qualora si verifichi che, trascorsa un'ora ai sensi del comma precedente, non siano state esaurite tutte le interrogazioni presentate, il Presidente può disporre che esse siano trattate al termine della seduta, dopo l'ultimo punto iscritto all'ordine del giorno, fino al loro esaurimento o fino al termine dei lavori.
4. L'interrogazione è letta e sinteticamente illustrata, nel tempo massimo di cinque minuti, dal consigliere proponente; se l'interrogazione è presentata da più Consiglieri la presentazione spetta al primo firmatario; il Sindaco o un Assessore delegato provvedono alla risposta in un tempo non superiore ai cinque minuti; alla risposta ha facoltà di replicare solo il Consigliere interrogante, in un tempo non superiore a cinque minuti, dichiarando se è rimasto o meno soddisfatto.
5. Quando l'interrogazione ha carattere urgente può essere effettuata anche durante l'adunanza, all'interno della trattazione di quelle presentate nei termini ordinari. Il Consigliere interrogante rimette copia del testo al Presidente, il quale, valutatene l'urgenza, decide se ammetterla o meno alla discussione, ai sensi del comma precedente. Il Sindaco può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari; in caso contrario si riserva di dare risposta scritta all'interrogante entro 20 giorni da quello di presentazione.
6. Le interrogazioni possono essere presentate con richiesta di risposta scritta del Sindaco. La risposta scritta all'interrogazione dovrà essere data entro 30 giorni dalla presentazione.

### **Articolo 40 Mozioni**

1. La mozione consiste in una proposta, sottoposta alla decisione del Consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del Consiglio, della Giunta o del Sindaco nell'ambito dell'attività del Comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali partecipa. La mozione si conclude con



una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del Consiglio, nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni.

#### **Articolo 41** **Ordini del giorno**

1. Gli ordini del giorno sono documenti proposti al Consiglio in merito a fatti, argomenti e problemi interessanti la comunità, sia di carattere generale che locale, e tendono ad esprimere la volontà del Consiglio comunale come espressione massima della comunità. Gli ordini del giorno sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nelle forme previste per la votazione delle deliberazioni. Il Consiglio decide le eventuali forme di pubblicità, nonché gli eventuali destinatari cui inviare l'ordine del giorno approvato.

#### **Articolo 42** **Diritto di informazione e di accesso agli atti amministrativi**

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue Aziende, Istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'Amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o regolamento, in conformità alle disposizioni normative vigenti.
3. I diritti di cui ai commi precedenti sono esercitati dai Consiglieri nelle forme e con le modalità stabilite dal regolamento comunale sull'accesso ai documenti amministrativi.
4. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

### **Capo IV** **Nomine ed incarichi**

#### **Articolo 43** **Nomine e designazioni di Consiglieri comunali**

1. Nei casi in cui la Legge, lo Statuto od i regolamenti prevedono che di un determinato organo, collegio o commissione debba far parte un Consigliere comunale, il Consiglio provvede in seduta pubblica con voto palese, acquisite le eventuali designazioni dei Capigruppo, oppure a scrutinio segreto se vi sono candidati in numero superiore ai Consiglieri da nominare; è fatta salva la competenza del Sindaco, ai sensi dell'articolo 50 del T.U.E.L.



2. Nei casi invece in cui è previsto che la nomina dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni avvenga per designazione del Sindaco, compete al Consiglio approvare gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà attenersi nell'effettuare le nomine stesse.

#### **Articolo 44**

#### **Funzioni rappresentative**

1. Il Presidente del Consiglio e i Consiglieri possono, previa autorizzazione del Sindaco, partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'Amministrazione comunale; nei casi espressamente previsti, essi possono indossare la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

### **TITOLO V**

### **FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE**

#### **Capo I**

#### **Ordinamento delle adunanze**

#### **Articolo 45**

#### **Sede delle sedute**

1. Le sedute del Consiglio si tengono, di regola, presso la sede comunale appositamente individuata.
2. Il Presidente del Consiglio comunale può stabilire che la seduta del Consiglio si tenga in luogo diverso dalla sede comunale, quando ciò sia reso necessario dall'indisponibilità della sede stessa, o per motivi di rappresentanza e opportunità.
3. Il giorno nel quale si tiene la seduta, all'esterno del Palazzo comunale e nel luogo dell'adunanza vengono esposte le bandiere della Repubblica, dell'Unione Europea e del Comune.
4. Le convocazioni e l'ordine del giorno delle sedute sono pubblicati nella sede comunale ed affissi in altri luoghi pubblici.

#### **Articolo 46**

#### **Adunanze di prima convocazione**

1. Il Consiglio comunale, in prima convocazione, non può riunirsi validamente se non interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati, compreso il Sindaco.



2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal Segretario comunale, ed i nominativi sono annotati a verbale.
3. Nel caso in cui, trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei Consiglieri necessario, il Presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.
4. Dopo l'appello effettuato all'inizio della seduta, si presume la presenza in aula del numero dei Consiglieri richiesto per la legalità della stessa. I Consiglieri che entrano o che si assentano dalla seduta dopo l'appello, sono tenuti a darne avviso al Segretario comunale il quale, quando in base a tali comunicazioni accerta che i presenti sono in numero inferiore a quello previsto dal primo comma, avverte il Presidente, che può far richiamare in aula i Consiglieri momentaneamente assentati e, se ne ravvisa la necessità, disporre la ripetizione dell'appello.
5. Nel caso che dall'appello risulti che il numero dei Consiglieri è inferiore a quello necessario, il Presidente dispone la sospensione temporanea della seduta, a sua discrezione e comunque fino ad un massimo di quindici minuti, dopo la quale viene effettuato un nuovo appello. Ove dallo stesso risulti che il numero dei presenti è ancora inferiore a quello prescritto per la validità della seduta, questa viene dichiarata deserta per gli argomenti a quel momento rimasti da trattare. Di ciò viene preso atto a verbale, indicando il numero dei Consiglieri presenti al momento della chiusura della seduta.
6. Alla seduta dichiarata deserta ai sensi del comma precedente, non si applicano, per gli argomenti rimasti da trattare, le disposizioni relative alle adunanze di seconda convocazione.
7. I Consiglieri che si astengono nel votare si computano nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
8. I Consiglieri che escono dalla sala e non partecipano alla votazione non si computano nel numero necessario a rendere legale la seduta.

#### **Articolo 47** **Adunanze di seconda convocazione**

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra andata deserta per mancanza del numero legale.
2. Nella seduta di seconda convocazione le deliberazioni, escluse quelle per le quali la legge, lo Statuto o il presente regolamento stabiliscano maggioranze particolari, sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco.
3. Il giorno e l'ora delle sedute di seconda convocazione sono stabiliti dal Presidente del Consiglio comunale, e sono indicati nello stesso avviso della seduta di prima convocazione.
4. Trascorsa un'ora da quella fissata per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, viene dichiarata deserta.



5. Nelle sedute di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno la metà dei Consiglieri assegnati, i seguenti atti:
  - lo Statuto ed i regolamenti comunali, nonché le loro modifiche;
  - i Bilanci annuali e pluriennali, la Relazione previsionale e programmatica, i piani finanziari e le loro variazioni;
  - gli atti di pianificazione territoriale ed i loro strumenti di attuazione, nonché le loro variazioni;
  - i programmi di opere pubbliche, i programmi in generale e le loro modifiche;
  - le convenzioni con altri enti pubblici e le loro modifiche, la costituzione e modificazione di forme associative;
  - l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni ed aziende speciali, la partecipazione a società di capitale e i relativi statuti;
  - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
  - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
  - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari.
  
6. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale dei presenti, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

### **Articolo 48**

#### **Adunanze ordinarie, straordinarie e d'urgenza**

1. Il Consiglio comunale è normalmente convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Consiglio è convocato in adunanza straordinaria quando la stessa sia richiesta dal Sindaco o da almeno un quinto dei Consiglieri. Il Consiglio è convocato d'urgenza quando sussistono motivi rilevanti ed indilazionabili.

## **Capo II**

### **Pubblicità delle adunanze**

#### **Articolo 49**

##### **Adunanze pubbliche**

1. Le adunanze del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo quanto stabilito dall'articolo 50.
2. Si procede altresì in seduta pubblica per tutte le nomine e designazioni di competenza consiliare.



## **Articolo 50** **Adunanze segrete**

1. L'adunanza del Consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono trattati argomenti o analizzati fatti che comportino apprezzamenti o valutazioni sulle capacità, sulla moralità o sulla correttezza di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno dell'adunanza, di cui al successivo articolo 60.
3. Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il Consiglio, su proposta motivata di almeno tre Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito. Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al Consiglio escano dall'aula.
4. Durante le adunanze segrete restano in aula solamente i componenti del Consiglio, il Segretario comunale ed eventualmente gli Assessori competenti nelle materie in discussione.

## **Articolo 51** **Adunanze aperte**

1. Quando si verificano le particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, il Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei Capi-gruppo, può convocare l'adunanza "aperta" del Consiglio comunale, nella sua sede abituale od anche nei luoghi diversi previsti dall'articolo 45 del presente regolamento.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti di altri enti, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere, nonché qualsiasi altra persona a discrezione del Presidente.
3. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi da parte dei cittadini, dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.



### **Capo III Partecipazione alle adunanze**

#### **Articolo 52 Partecipazione degli Assessori**

1. I componenti della Giunta possono partecipare alle sedute del Consiglio comunale con funzioni esclusivamente di relazione sugli affari di loro competenza, ma senza diritto di voto.
2. La loro partecipazione alle sedute del Consiglio comunale non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

#### **Articolo 53 Partecipazione di un rappresentante degli stranieri**

1. Al fine di favorire una maggiore partecipazione all'attività del Comune ed una più ampia integrazione nella comunità civica di Signa dei cittadini stranieri residenti nel suo territorio, alle adunanze del Consiglio comunale è invitato un rappresentante degli stranieri, al quale è concesso il diritto di intervento, ma non di voto.

#### **Articolo 54 Partecipazione di funzionari, consulenti e rappresentanti di enti**

1. Il Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco, o di uno o più Consiglieri, può invitare dipendenti comunali o collaboratori perché effettuino relazioni o diano informazioni e quant'altro risulti necessario per il proficuo svolgimento della discussione.
2. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati di progettazione e studi per conto dell'Amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti, nonché rappresentanti di altri enti, di istituzioni, società e organismi, per relazionare su fatti di interesse del Consiglio comunale.

### **Capo IV Disciplina delle adunanze**

#### **Articolo 55 Assegnazione dei posti in aula - svolgimento della discussione**

1. I Consiglieri comunali prendono posto nell'aula consiliare con il gruppo di appartenenza. L'attribuzione iniziale dei posti ai Gruppi ed ai Consiglieri, così come le eventuali modifiche successive, viene effettuata dal Presidente del Consiglio.





2. I Consiglieri partecipano alle adunanze seduti nei posti loro assegnati e parlano dal loro posto, rivolti al Presidente ed al Consiglio.
3. I Consiglieri che intendono parlare ne fanno richiesta al Presidente all'inizio del dibattito od al termine dell'intervento di un collega.
4. Debbono essere evitate le discussioni ed i dialoghi fra i Consiglieri. Ove essi avvengono, il Presidente deve intervenire togliendo la parola a tutti coloro che hanno dato origine al dialogo, mantenendola al Consigliere iscritto a parlare.
5. Solo al Presidente è permesso di interrompere chi sta parlando, per richiamo al regolamento od ai termini di durata degli interventi dallo stesso stabiliti.
6. Ogni intervento deve riguardare unicamente l'argomento in discussione. Nel caso in cui un Consigliere se ne allontani troppo, il Presidente lo richiama all'ordine e, ove lo stesso persista nel divagare, il Presidente può togliergli la parola per tutta la discussione inerente l'argomento.

#### **Articolo 56**

#### **Comportamento dei Consiglieri e degli Assessori**

1. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri e gli Assessori comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e proposte, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni e comportamenti politico-amministrativi.
2. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata e nel rigoroso rispetto della dignità di ogni persona.
3. Se un Consigliere o un Assessore turba l'ordine, pronuncia parole sconvenienti o lede i principi affermati nei precedenti commi, il Presidente lo richiama nominandolo.
4. Dopo un secondo richiamo all'ordine, fatto ad uno stesso Consigliere o Assessore nella medesima seduta senza che questi tenga conto delle osservazioni rivoltegli, il Presidente gli toglie la parola fino alla conclusione dell'argomento in discussione, e, nei casi più gravi, lo può espellere dall'aula, se necessario avvalendosi della forza pubblica.

#### **Articolo 57**

#### **Comportamento del pubblico**

1. Il pubblico che assiste alle sedute del Consiglio deve restare in silenzio nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri e dagli Assessori o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.



3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. Solo su richiesta del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa, la forza pubblica può intervenire nell'aula.
4. Quando da parte di persone che assistono alla seduta viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente, dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinarne l'allontanamento dalla sala fino al termine della seduta.
5. Quando nella sala si verificano disordini e risultano vani i richiami, il Presidente dichiara sospesa la seduta. Se alla ripresa della seduta i disordini continuano il Presidente la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.

## Capo V Convocazione delle adunanze

### **Articolo 58 Competenza**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta dal Presidente del Consiglio.
2. Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione viene disposta dal Vice-Presidente.
3. La convocazione della prima seduta del Consiglio comunale successiva alle elezioni è disposta dal Sindaco neo-eletto.

### **Articolo 59 Modalità di convocazione**

1. La convocazione del Consiglio comunale è disposta a mezzo avviso scritto, registrato al Protocollo generale, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare nella seduta.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione del giorno e dell'ora della seduta, della sede dove la stessa sarà tenuta, con invito ai Consiglieri comunali e al Rappresentante dei cittadini stranieri a parteciparvi. Quando è previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora d'inizio di ciascuna seduta, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima. Nel caso che siano previste sospensioni temporanee dei lavori nel corso della giornata della seduta, nell'avviso vengono indicati gli orari di inizio, interruzione e ripresa della stessa. Nell'avviso viene indicata l'eventuale partecipazione all'adunanza dei soggetti di cui al precedente articolo 54.



3. L'avviso di convocazione precisa se la seduta ha carattere ordinario o straordinario o se viene convocata d'urgenza; precisa altresì se la stessa si tiene in prima o in seconda convocazione, in adunanza pubblica, segreta o aperta.
4. L'avviso di convocazione e l'ordine del giorno sono muniti in calce del bollo del Comune e firmati dal Presidente del Consiglio comunale o da colui che lo sostituisce od a cui compete, per legge, effettuare la convocazione.

### **Articolo 60 Ordine del giorno**

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna seduta del Consiglio comunale ne costituisce l'ordine del giorno; esso è inserito od allegato all'avviso di convocazione del quale costituisce parte integrante.
2. L'iniziativa delle proposte da iscrivere all'ordine del giorno spetta al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed ai Consiglieri.
3. Compete al Presidente del Consiglio comunale stabilire l'ordine degli argomenti nell'ordine del giorno, nell'ambito del seguente sistema di priorità: comunicazioni del Presidente e del Sindaco, interrogazioni, proposte di deliberazione, mozioni e ordini del giorno.
4. Quando ai lavori della seduta intervengono persone non facenti parti del Consiglio, ai sensi del precedente articolo 54, ovvero in ogni altro caso in cui speciali circostanze lo rendano opportuno, il Presidente può disporre gli argomenti da trattare in ordine diverso da quello previsto dal comma precedente, secondo criteri di convenienza e sentita la Conferenza dei capigruppo.
5. Nelle sedute consiliari ove sia prevista l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto, non possono essere discusse mozioni o interrogazioni, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente articolo 39.
6. Gli argomenti sono indicati nell'ordine del giorno, pur con la necessaria concisione, con definizioni chiare e specifiche, tali da consentire di individuarne con certezza l'oggetto; spetta al Presidente del Consiglio comunale, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, rettificare od integrare l'ordine del giorno con proprie autonome decisioni.
7. L'elenco degli argomenti da trattare nelle sedute ordinarie e straordinarie è pubblicato all'Albo del Comune rispettivamente nei cinque giorni e nei tre giorni precedenti quello della riunione. L'elenco degli argomenti da trattare nelle riunioni convocate d'urgenza e gli argomenti aggiunti all'ordine del giorno delle adunanze ordinarie e straordinarie, sono pubblicati all'Albo comunale almeno il giorno precedente quello della riunione. Il Segretario comunale è responsabile che tali pubblicazioni risultino effettuate nei giorni precedenti alla riunione, come sopra specificato, ed in quello in cui la stessa ha luogo.
8. Entro i termini previsti per la consegna ai Consiglieri comunali, copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle sedute, inclusi quelli aggiuntivi, viene inviata a cura della segreteria comunale, assicurandone il tempestivo recapito:



- Al Sindaco e agli Assessori;
  - al Segretario comunale;
  - alle Strutture organizzative del Comune;
  - al Collegio dei Revisori dei conti;
  - alla Prefettura di Firenze
  - ai Carabinieri di Signa;
  - al Difensore Civico;
  - al Rappresentante degli stranieri.
9. Il Presidente può disporre la pubblicazione di manifesti per rendere noti il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti oggetto di trattazione.

### **Articolo 61** **Avviso di convocazione: modalità e termini**

1. L'avviso di convocazione del Consiglio, con l'ordine del giorno, deve essere recapitato al domicilio del Consigliere, a mezzo di un messo comunale. Si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 35.
2. L'avviso di convocazione per le adunanze ordinarie deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione; per le adunanze straordinarie la consegna dell'avviso deve avvenire almeno tre giorni prima di quello stabilito per la riunione; per le adunanze convocate d'urgenza, l'avviso deve pervenire almeno un giorno prima di quello stabilito per la seduta. Ne termini di cui al presente comma sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per il calendario.
3. Nel caso che, dopo il recapito degli avvisi di convocazione, si debbano aggiungere all'ordine del giorno delle sedute ordinarie e straordinarie argomenti urgenti sopravvenuti, occorre darne avviso scritto ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della riunione, comunicando l'oggetto degli argomenti aggiunti.
4. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione, in tutti i casi previsti dal comma precedente, è sanata quando il Consigliere interessato partecipa all'adunanza del Consiglio alla quale era stato invitato.
5. I motivi dell'urgenza delle convocazioni e dei provvedimenti aggiunti all'ordine del giorno possono essere sindacati dal Consiglio comunale, il quale può stabilire, a maggioranza dei presenti, che la loro trattazione sia rinviata al giorno successivo od anche ad altro stabilito dal Consiglio stesso. L'avviso del rinvio viene comunicato soltanto ai Consiglieri assenti dalla seduta al momento in cui questo è stato deciso.
6. Il messo comunale rimette alla segreteria le dichiarazioni di avvenuta consegna, contenenti l'indicazione del giorno in cui la stessa è stata effettuata e la firma del ricevente. La dichiarazione di avvenuta consegna può avere forma di elenco-ricevuta, comprendente più Consiglieri, sul quale vengono apposte le firme dei riceventi e del messo. I documenti predetti sono conservati a corredo degli atti dell'adunanza consiliare.



## **Articolo 62** **Deposito degli atti**

1. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei Consiglieri, nel giorno della seduta e nei tre precedenti presso la Segreteria del Consiglio. Gli atti relativi alle sedute convocate d'urgenza o ad argomenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno 24 ore prima.
2. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del Consiglio se non è stata depositata entro i termini di cui al precedente comma, corredata di tutti i documenti e pareri necessari per consentirsi l'esame.
3. Le proposte di deliberazioni relative all'approvazione del Bilancio di previsione, del Conto consuntivo e dei loro allegati, devono essere inviate in copia, unitamente agli atti ed alle relazioni, ai Capigruppo consiliari con la notifica dell'invito di convocazione del Consiglio comunale.

## **Articolo 63** **Richiesta di convocazione del Consiglio**

1. Il Presidente è tenuto a riunire il Consiglio comunale, in un termine non superiore a quindici giorni, quando lo richieda almeno un quinto dei Consiglieri o il Sindaco, inserendo all'ordine del giorno gli argomenti dagli stessi richiesti. Tale termine è ridotto a sette nel caso in cui la richiesta provenga dal Sindaco.
2. Il termine di cui al precedente comma decorre dal giorno successivo a quello nel quale perviene al Comune la richiesta dei Consiglieri, indirizzata al Presidente, che viene immediatamente registrata al protocollo generale dell'ente. Il giorno dello svolgimento del Consiglio è utile ai fini del computo del termine.
3. La richiesta di convocazione deve avere per oggetto atti o argomenti che rientrano nelle competenze del Consiglio comunale, ai sensi del Capo II del Titolo II del presente regolamento.
4. Quando la richiesta è finalizzata alla trattazione di un atto tra quelli previsti nel precedente Titolo IV, Capo III, i Consiglieri richiedenti devono allegare all'istanza di convocazione il testo dell'atto medesimo, nelle forme e con le modalità di cui agli articoli 39, 40 e 41 del presente regolamento.
5. Quando nella richiesta è precisato che per gli argomenti da iscrivere all'ordine del giorno il Consiglio comunale dovrà effettuare soltanto un esame ed un dibattito generale, senza adottare deliberazioni o risoluzioni, per ciascuno di essi i Consiglieri richiedenti devono allegare una relazione che illustra l'oggetto da trattare.
6. L'argomento oggetto della richiesta di convocazione del Consiglio è inserito dal Presidente nell'ordine del giorno della seduta ai sensi del precedente articolo 60, commi 3 e 4.
7. Nel caso dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, di cui al primo comma, previa diffida, provvede il Prefetto, in conformità a quanto stabilito dalla legge.



## **Capo VI Lo svolgimento dei lavori**

### **Articolo 64**

#### **Comunicazioni del Presidente e del Sindaco**

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il Presidente, il Sindaco e, su richiesta di questo, i componenti della Giunta, possono effettuare eventuali comunicazioni proprie sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità. Su tali comunicazioni non si apre il dibattito consiliare.
2. Salvo quanto stabilito dal precedente articolo 39, comma 5, i Consiglieri possono chiedere al Presidente, prima dell'inizio della seduta, che sia concessa loro la parola, dopo le comunicazioni di cui al comma precedente, per una breve dichiarazione su fatti che interessano il Consiglio e la Comunità, ovvero che riguardano lo status dello stesso consigliere. Il Presidente, valutate le circostanze, decide se concedere o meno la parola. Su tali comunicazioni non si apre il dibattito consiliare.

### **Articolo 65**

#### **Ordine di trattazione degli argomenti - inversione dell'ordine del giorno**

1. Il Consiglio comunale, concluse le comunicazioni e l'eventuale trattazione delle interrogazioni, procede all'esame degli argomenti secondo l'ordine del giorno. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere invertito per decisione del Presidente o su richiesta del Sindaco, ovvero di un Consigliere; in ogni caso qualora siano presentate opposizioni da parte di altri Consiglieri, decide il Consiglio con votazione a maggioranza, senza discussione.
2. Il Consiglio nelle proprie sedute non può mettere in discussione alcuna questione estranea all'oggetto della convocazione. Solo qualora si verificano eventi eccezionali, successivamente alla convocazione del Consiglio, il Sindaco, la Giunta, i Capigruppo Consiliari o i singoli Consiglieri possono effettuare comunicazioni, interrogazioni o presentare mozioni su tali eventi non iscritti all'ordine del giorno. Il Presidente del Consiglio, all'inizio della seduta consiliare, sentita la conferenza dei Capigruppo, decide gli atti e gli argomenti da ammettere alla discussione.
3. In ogni caso non possono essere deliberati né messi in discussione argomenti ed oggetti aventi contenuto amministrativo e non iscritti all'ordine del giorno.

### **Articolo 66**

#### **Discussione delle proposte e durata degli interventi**

1. Ogni argomento iscritto all'ordine del giorno è illustrato al Consiglio da un relatore. Le proposte di deliberazione sono illustrate dal Sindaco, da un Assessore, dal Presidente o da un consigliere proponente per non più di trenta minuti; le mozioni e gli ordini del giorno sono illustrati da un solo proponente per non più di quindici minuti; le interrogazioni sono illustrate e discusse secondo quanto stabilito dal precedente articolo 39.



2. Qualora sia assente il consigliere proponente e non risulti da atto scritto, presentato all'inizio della seduta, che altri Consiglieri, appartenenti al medesimo gruppo consiliare, siano stati da questo delegato all'illustrazione, l'argomento è rinviato ed iscritto all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva. Se il fatto si ripete una seconda volta, l'argomento è ritirato definitivamente, salva una sua nuova presentazione.
3. Al di fuori delle fattispecie previste dal comma precedente, il Presidente, il Sindaco ed i Consiglieri proponenti hanno facoltà, qualora lo reputino opportuno, di ritirare dall'ordine del giorno della seduta, gli argomenti da loro presentati. L'argomento è ritirato per effetto della semplice comunicazione, senza necessità di votazione, e non può essere iscritto all'ordine del giorno di una nuova seduta se non formalmente ripresentato.
4. Terminata l'illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell'ordine, la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino Consiglieri che appartengono a gruppi diversi. Quando, dopo avere invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, il Presidente dichiara chiuso il dibattito.
5. Nella trattazione dello stesso argomento iscritto all'ordine del giorno ciascun consigliere può intervenire una sola volta per non più di dieci minuti; i soli capigruppo, oppure il consigliere incaricato della loro sostituzione, possono intervenire una seconda volta, per non più di cinque minuti.
6. Il Presidente, il Sindaco o l'Assessore competente da questi delegato, possono intervenire in qualsiasi momento della discussione per brevi precisazioni, chiarimenti e puntualizzazioni.
7. Il Presidente o il relatore replicano in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
8. I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative allo Statuto, al Bilancio Preventivo, al Conto Consuntivo, ai Regolamenti ed ai Piani Regolatori e loro varianti generali. In ogni altra occasione, quando la natura o la complessità dell'argomento, ovvero speciali circostanze, rendano opportuna un'illustrazione più ampia, il Presidente può concedere la parola, su richiesta del relatore, per un tempo maggiore.
9. Nel caso in cui un intervento superi i limiti di tempo stabiliti dai commi precedenti, il Presidente, previo un primo ammonimento, può togliere la parola al consigliere che sta parlando fino all'esaurimento del punto in discussione.

## **Articolo 67 Emendamenti**

1. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, per iscritto, al Presidente del Consiglio comunale, entro il secondo giorno precedente a quello della seduta. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità possono essere presentate, per iscritto, al Presidente nel corso della seduta. Ciascun Consigliere può presentare emendamenti, modificarli o ritirarli fino al momento in cui la discussione è chiusa. Un emendamento ritirato dal proponente



può essere fatto proprio da un altro Consigliere. La presentazione di emendamenti nel corso della seduta non dà luogo ad ulteriore discussione, la quale si svolge secondo quanto stabilito dal precedente articolo 66.

2. Le proposte di emendamenti pervenute prima della seduta sono subito trasmesse dal Presidente del Consiglio comunale al Sindaco, al Segretario comunale e al Responsabile competente che ne cura, con procedura d'urgenza, l'istruttoria. Per le proposte di emendamento presentate nel corso della seduta, per acquisire i necessari elementi di valutazione, l'ulteriore trattazione della delibera può essere rinviata a dopo l'ultimo punto all'ordine del giorno. Quando tali elementi non sono acquisibili nel corso della seduta, la deliberazione viene rinviata alla seduta successiva.

### **Articolo 68** **Questione pregiudiziale e sospensiva**

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi. Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
3. La questione pregiudiziale o sospensiva è presentata di norma dal Capogruppo, ma può essere avanzata anche da ciascun Consigliere che può parlare a titolo personale, a nome del gruppo di appartenenza o di più gruppi.
4. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono. Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, un Consigliere per ciascun gruppo, per non oltre cinque minuti. Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, con votazione palese.
5. La questione pregiudiziale e sospensiva posta durante il dibattito e prima della votazione è rimessa alla valutazione del Presidente del Consiglio, sentito il parere dei Capigruppo.

### **Articolo 69** **Mozione d'ordine**

1. La mozione d'ordine è un richiamo verbale, formulato durante il dibattito consiliare, inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere, votare od approvare una deliberazione, siano osservate le norme di legge e le indicazioni del presente regolamento.
2. Il Presidente del Consiglio, con il supporto del Segretario comunale, decide se il richiamo sia giustificato, da accogliersi o da rigettare, e provvede di conseguenza. Gli interventi sulla mozione d'ordine non possono durare più di cinque minuti.





## **Articolo 70 Fatto personale**

1. Costituisce "fatto personale" l'essere attaccato sulla propria condotta o sentirsi attribuire fatti ritenuti non veri e opinioni e dichiarazioni diverse da quelle espresse.
2. Il Consigliere o l'Assessore che domanda la parola per fatto personale deve precisarne i motivi; il Presidente decide se il fatto sussiste o meno. Se il Consigliere o l'Assessore insistono anche dopo la pronuncia negativa del Presidente, decide il Consiglio, senza discussione, con votazione palese.
3. Possono rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale unicamente i Consiglieri o gli Assessori che lo hanno provocato. Gli interventi sul fatto personale non possono durare più di cinque minuti.

## **Articolo 71 Chiusura della discussione - dichiarazioni di voto**

1. Dopo che tutti i Consiglieri che lo hanno richiesto sono intervenuti ai sensi degli articoli precedenti, il Presidente dichiara chiusa la discussione e può concedere la parola solo al Sindaco o suo delegato, ovvero al presentatore della proposta, per le conclusioni e le precisazioni, per un tempo non superiore a dieci minuti per le proposte di deliberazione ed a cinque minuti per le mozioni e gli ordini del giorno.
2. Dichiarata chiusa la discussione e terminate le operazioni previste dal comma precedente, la parola può essere concessa, solo per le dichiarazioni di voto, ad un solo Consigliere per ogni gruppo e per la durata non superiore, per ciascuno, a cinque minuti. Per la dichiarazione di voto interviene il Capogruppo, oppure, eccezionalmente, su indicazione di questo, un consigliere in rappresentanza dell'intero gruppo. Qualora uno o più Consiglieri di un gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capogruppo, hanno diritto anch'essi di intervenire, per non più di cinque minuti, per precisare la loro posizione. Tali dichiarazioni di voto in difformità non sono ammesse se non è stata resa la dichiarazione di voto da parte del Capogruppo di appartenenza.

## **Capo VII Le votazioni**

### **Articolo 72 Designazione dei Consiglieri scrutatori**

1. All'inizio di ciascuna seduta, effettuato l'appello, il Presidente, quando lo richiede l'ordine del giorno dei lavori, designa tre Consiglieri, incaricandoli delle funzioni di scrutatore. La minoranza deve essere sempre rappresentata con un proprio Consigliere fra gli scrutatori.



2. La regolarità delle votazioni palesi ed il loro esito sono accertate dal Segretario comunale e proclamate dal Presidente. Nel caso di contestazioni sui voti espressi o di non corrispondenza fra il numero dei presenti rispetto ai votanti ed agli astenuti, il Presidente dispone che la votazione sia ripetuta e che il risultato sia verificato con l'assistenza dei Consiglieri scrutatori.
3. L'assistenza degli scrutatori è obbligatoria per le votazioni a scrutinio segreto. Assistono il Presidente nella verifica della validità delle schede e nel conteggio dei voti.
4. Nel verbale delle adunanze deve risultare per quali deliberazioni l'esito della votazione è stato verificato con l'intervento dei Consiglieri scrutatori.

### **Articolo 73** **Modalità generali di voto**

1. L'espressione del voto dei Consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto, quando si devono eleggere o nominare persone ed i candidati sono in numero maggiore dei posti da assegnare, nonché nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone.
2. La votazione non può aver luogo se al momento della stessa i Consiglieri non sono presenti nel numero necessario per rendere legale l'adunanza e, nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento, per la legittimità della votazione.
3. Su ogni argomento l'ordine della votazione è stabilito come segue:
  - la votazione sulla questione pregiudiziale o su quella sospensiva presentate prima di affrontare il tema previsto, si effettua prima di iniziare la trattazione dello stesso;
  - le proposte di emendamento si votano nell'ordine di presentazione;
  - per i provvedimenti composti di varie parti, commi od articoli, quando la maggioranza dei Consiglieri presenti ha richiesto che siano votati per divisione, la votazione avviene su ciascuna parte della quale sia stata domandata la suddivisione, nell'ordine in cui le parti stesse costituiscono lo schema di atto deliberativo;
  - i provvedimenti per i quali siano stati approvati emendamenti o modifiche vengono conclusivamente votati nel testo definitivo, risultante dallo schema originario modificato in conformità a quanto in precedenza deciso.
4. Quando è iniziata la votazione, non è più consentito ad alcuno di effettuare interventi, fino alla proclamazione dei risultati. Solo al Presidente sono consentiti brevissimi richiami alle disposizioni dello Statuto e del regolamento, relativi alle modalità delle votazioni in corso.



#### **Articolo 74 Votazioni in forma palese**

1. Nelle votazioni in forma palese i Consiglieri votano, di norma, per alzata di mano, oppure, nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, o quanto il Presidente lo ritiene opportuno, anche su richiesta di uno o più Consiglieri, per appello nominale.
2. Nelle votazioni per alzata di mano, il Presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione; al termine delle operazioni di voto ne proclama il risultato.
3. La votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione. In tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione, su invito del Presidente, anche i Consiglieri scrutatori.
4. Nelle votazioni per appello nominale, il Segretario comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri rispondono votando ad alta voce, ed il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario stesso. Il voto espresso da ciascun Consigliere nelle votazioni per appello nominale è annotato a verbale.

#### **Articolo 75 Votazione segrete**

1. Le votazioni in forma segreta sono effettuate quando siano prescritte espressamente dalla legge o dallo Statuto e nei casi in cui il Consiglio deve esprimere, con il voto, l'apprezzamento e la valutazione delle qualità e dei comportamenti di persone o designare nominativamente propri incaricati sul cui nominativo non è stata raggiunta preliminarmente un'intesa tra i gruppi consiliari.
2. La votazione mediante scrutinio segreto viene effettuata a mezzo di schede, con le seguenti modalità:
  - le schede sono predisposte dalla Segreteria del Consiglio, in bianco, uguali di colore e formato, prive di segni di riconoscimento e munite del timbro comunale;
  - ciascun Consigliere scrive nella scheda i nomi di coloro che intende eleggere, nel numero indicato nello schema di deliberazione sottoposto al Consiglio.
3. I nominativi iscritti nella scheda oltre il numero previsto si considerano come non iscritti, iniziando, nell'ordine di scritturazione, dal primo in eccedenza.
4. Quando la legge, lo Statuto od i regolamenti stabiliscono che fra i nominandi deve esservi una rappresentanza predeterminata della maggioranza e della minoranza e non siano precisate espressamente le norme che disciplinano l'elezione, il Presidente stabilisce le modalità della votazione in modo da assicurare tali rappresentanze. Ciascun Consigliere può essere invitato a votare un solo nome od un numero limitato di nominativi, restando eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.



5. I Consiglieri che non intendono prendere parte alla votazione segreta sono tenuti a comunicarlo al Presidente, affinché ne sia preso atto a verbale, e non sono conteggiati ai fini del computo dei presenti. I Consiglieri che votano scheda bianca sono computati come votanti e nel numero dei presenti ai fini della validità dell'adunanza.
6. Terminata la votazione, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede, al computo dei voti e comunica al Consiglio il risultato, proclamando coloro che sono stati eletti.
7. Il numero delle schede votate deve corrispondere al numero dei Consiglieri votanti, costituito dai Consiglieri presenti meno quelli astenuti. Nel caso di irregolarità e quando il numero dei voti validi risulti diverso da quello dei votanti, il Presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.
8. Il carattere segreto della votazione deve risultare dal verbale, nel quale si deve dare atto che le operazioni di scrutinio sono state effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori.
9. Al termine della seduta consiliare, salvo diversa determinazione o su richiesta di uno scrutatore, le schede vengono distrutte dalla Segreteria del Consiglio.

#### **Articolo 76**

#### **Esito delle votazioni e proclamazione**

1. Salvo che per i provvedimenti, espressamente previsti dalle leggi, dallo Statuto o dal presente regolamento, per i quali si richiede un *quorum* speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che, raddoppiato, dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.
2. I Consiglieri che, nelle votazioni in forma palese, si astengono dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non ai fini dell'approvazione della proposta. Nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata. La votazione infruttuosa per parità di voti esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta, salva la sua riproposizione in altra successiva.
4. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge o dallo Statuto, una proposta non approvata per la prevalenza di voti contrari, ovvero per l'insufficienza di voti richiesti, non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione, salva la possibilità di essere nuovamente proposta in un'adunanza successiva.
5. Dopo l'annuncio dell'esito della votazione, il Presidente conclude il suo intervento con la formula "il Consiglio ha approvato" oppure "il Consiglio non ha approvato".



6. Nel verbale viene indicato esattamente il numero dei voti favorevoli, il numero e il nome dei Consiglieri contrari alla proposta e quello degli astenuti.
7. Nelle votazioni con schede viene indicato il numero dei voti ottenuto da ciascun nominativo, inclusi i non eletti.

#### **Articolo 77**

#### **Deliberazioni immediatamente eseguibili**

1. Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'avvenuta approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

#### **Articolo 78**

#### **Termine della seduta**

1. L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita periodicamente dal Presidente del Consiglio, udita la Conferenza dei Capigruppo.
2. Il Presidente può decidere, sentiti i Capigruppo, all'inizio o nel corso di un'adunanza, di continuare i suoi lavori oltre il termine normalmente fissato, per concludere la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno o di quelli che hanno particolare importanza od urgenza.
3. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione. L'ora della conclusione è annotata nel verbale della seduta.
4. Nel caso in cui il Consiglio proceda nei suoi lavori fino all'ora preventivamente stabilita ed al compimento della stessa rimangano ancora da trattare altri argomenti iscritti all'ordine del giorno, viene concluso l'esame e la votazione della deliberazione in discussione, dopo di che il Presidente dichiara terminata l'adunanza, avvertendo i Consiglieri che i lavori proseguiranno nella seduta consiliare successiva.

### **Capo VIII**

### **Il verbale delle adunanze**

#### **Articolo 79**

#### **La partecipazione del Segretario comunale all'adunanza**

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario comunale o dal responsabile di servizio che ne faccia le veci.



2. Il Segretario comunale o chi lo sostituisce a norma di legge partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione.
3. Nel caso in cui il Segretario abbia un interesse personale su un argomento in discussione, deve assentarsi dalla seduta durante la trattazione e la votazione dello stesso; in tal caso, così come nel caso di un improvviso impedimento del Segretario, le relative funzioni sono dal Presidente affidate ad un Consigliere comunale, facendone menzione nel verbale.

### **Articolo 80** **Il verbale**

1. Il verbale è l'atto pubblico che costituisce il resoconto fedele dell'andamento della seduta consiliare e riporta i motivi principali delle discussioni ed il numero dei voti favorevoli, contrari ed astenuti su ogni proposta.
2. Durante la seduta viene redatto un verbale sommario che riporta il nominativo dei presenti, gli argomenti discussi, il risultato e la forma della votazione delle proposte di deliberazione e degli atti di indirizzo politico, le eventuali dichiarazioni a verbale, l'ora di inizio e di termine della seduta.
3. Di ogni seduta del Consiglio comunale viene effettuata la registrazione, che deve essere integralmente e fedelmente trascritta, nonché integrata con i dati riportati nel verbale sommario. La trascrizione, così integrata, viene sottoposta all'approvazione del Consiglio nella prima seduta utile successiva.
4. Le registrazioni delle sedute del Consiglio sono depositate e conservate nell'archivio comunale a cura del Responsabile dell'ufficio di segreteria; esse costituiscono un mero ausilio per la formazione del verbale della seduta e non possono essere duplicate né rilasciate in copia a nessuno.
5. Ai Consiglieri che ne facciano richiesta è consegnata una copia del verbale, dopo la sua approvazione, ai sensi del comma precedente; prima dell'approvazione, il verbale è depositato presso la segreteria della Presidenza del Consiglio, dove ogni consigliere può prenderne visione. Non sono soggetti al diritto di accesso da parte dei Consiglieri i verbali sommari di cui al precedente secondo comma.
6. In caso di seduta segreta l'impianto di registrazione viene disattivato e il verbale è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recare danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbono esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.
7. Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario comunale, o dal suo sostituto.



## **Articolo 81 Rettifica del verbale**

1. Quando un Consigliere, il Sindaco o un Assessore lo richiede, nel corso del suo esame da parte del Consiglio e prima della sua approvazione ai sensi dell'articolo precedente, il verbale può essere rettificato al fine di correggere omissioni, inesattezze o imprecisioni.
2. Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell'argomento. Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta. Se nessuno richiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare un Consigliere a favore ed uno contro la proposta, ciascuno per non più di cinque minuti. Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di approvazione del verbale comprensiva delle rettifiche apportate.

## **TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI**

### **Capo I Disposizioni finali**

#### **Articolo 82 Entrata in vigore e pubblicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato dal Consiglio comunale.
2. Successivamente alla sua entrata in vigore, il regolamento è pubblicato all'albo comunale per quindici giorni consecutivi.
3. Il presente regolamento costituisce ed abroga le precedenti regolamentazioni che disciplinavano il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Articolo 83 Diffusione**

1. Copia del presente regolamento è inviata, a cura del Presidente del Consiglio comunale, ai Consiglieri comunali in carica, al Sindaco, agli Assessori comunali, al rappresentante degli stranieri, al Collegio dei revisori, al Difensore civico e, successivamente alla loro elezione, ai Consiglieri neoeletti. Il Segretario comunale dispone l'invio di copia del regolamento ai responsabili degli uffici del Comune.



***Comune  
di Signa***  
*Provincia di Firenze*

2. Il presente regolamento è pubblicato sul sito internet del Comune e deve essere depositato nella sala delle sedute del Consiglio comunale, durante le riunioni, a disposizione dei Consiglieri.